

STATUTO

SERVIZI INTEGRATI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MASSA MS VIA BASTIONE 83
Numero REA: MS - 122224
Codice fiscale: 01211590458
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-07-2009 - Statuto completo	2
--	---

Bacci Mariastella
Lazzarotti Cinzia
Monica Gentile TESTE
Federica Gioni TESTE
Luigi Cattaneo notaio (i.s.)

Allegato "C" alla raccolta 7927

"SERVIZI INTEGRATI COOPERATIVA SOCIALE"

Art. 1

E' costituita la cooperativa di solidarietà sociale "SERVIZI INTEGRATI COOPERATIVA SOCIALE" recante sigla "SER. I".

Art. 2

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Massa.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3

La cooperativa avrà la durata di 99 (novantanove) anni a decorrere dalla sua legale costituzione.

Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza.

Art. 4

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche; la cooperativa, nell'interesse dei soci e della collettività, coopera attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini nei modi indicati dall'articolo 1 lettera b della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Gli scopi di cui al precedente comma saranno perseguiti attraverso attività produttive principalmente nel settore dell'igiene del territorio nei quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate così come individuate dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione a ciò la cooperativa si propone di:

- svolgere servizi connessi all'attività di raccolta, spazzamento, trasporto, cernita e trattamento di rifiuti di ogni genere,
- svolgere servizi di igiene urbana ed ambientale che siano collegati o connessi alla gestione di problematiche di salvaguardia igienico-ambientale di luoghi pubblici e/o privati quali opere di bonifica, disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni, raccolta differenziata, lavaggio cassonetti, pulizie industriali e pulizie in genere,
- svolgere servizi tecnici relativi alla manutenzione di strade, arenili, cimiteri, parcheggi, monumenti ed arredi pubblici in genere,
- assumere appalti e/o incarichi, pubblici o privati, per l'esecuzione di altri servizi in materia:

di trasporti scolastici anche con mezzi propri,
di affissioni e pubblicità,
di segnaletica e cartellonistica stradale,
di impianti semaforici e sicurezza stradale,
di monitoraggio ambientale,
di analisi di laboratorio,
- organizzare e/o gestire centri ricreativi turistici e sportivi svolgendo anche tutte le attività ad essi direttamente o indirettamente connesse,
- favorire la formazione professionale dei propri soci tramite lezioni e conferenze con contenuti educativi di pedagogia, psicologia, sociologia, economia domestica allo scopo di elevare la prestazione che tutti i soci dovranno svolgere presso terzi,
- progettare, organizzare e gestire eventi culturali, ricreativi, sportivi e spettacolari in genere: organizzazione di convegni, mostre, eventi di aggregazione sociale in genere, nelle loro più complete formulazioni nonché la fornitura o gestione di servizi ausiliari,
- realizzare e gestire corsi di formazione, di cultura generale e tecnica quali corsi di informatica, di lingue, di avviamento a nuove professioni, di musica, di danza, ballo e comunque qualsiasi attività corsuale finalizzata all'apprendimento di una disciplina, arte o mestiere,
- progettare e compiere attività di manutenzione di aree verdi, parchi pubblici e privati e oasi naturalistiche, di ripristino ambientale, manutenzione stradale, coltivazioni, raccolta, commercio e trasformazione di prodotti agricoli, silvani e simili,
- svolgere attività di trasporto di beni anche per conto di terzi, imbiancatura e verniciatura di immobili, riparazione e manutenzione di immobili, impianti e macchine, costruzione e realizzazione di immobili completi dei relativi impianti di ogni genere, realizzazione, manutenzione e riparazione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici e fotovoltaici e di impianti in genere,
- svolgere attività di recupero e di restauro di beni mobili e immobili, ivi compresi materiali bibliografici ed oggetti d'arte, rilegatura libri, fotografie, scritturazioni a macchina e lavori di copisteria in genere,
- organizzare e/o gestire bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, alberghi, pensioni, bed end breakfast,
- svolgere attività nautiche,
- costruire, commercializzare e concedere a nolo natanti di ogni genere,
- noleggiare bici e veicoli,
- svolgere attività di guida turistica e organizzare tour e visite guidate,
- gestire sportelli informativi e di orientamento e servizi documentativi e bibliotecari,
- produrre, lavorare e commercializzare manufatti e prodotti derivanti da attività lavorative svolte o meno in forma artigianale.
La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.
Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata a integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella degli altri enti cooperativi promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.
La cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali potrà infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali

norme modificative ed integrative.

Art. 5

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 6

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 7

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

- Soci prestatori: oltre alle persone svantaggiate nei limiti di legge, le persone fisiche che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alle specialità della cooperativa ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e così a titolo esemplificativo in materia di rifiuti gli addetti ai relativi servizi di raccolta, spazzamento, trasporto, cernita e trattamento di rifiuti, nel settore dell'igiene gli addetti ai relativi servizi di bonifica, disinfestazioni, disinfezioni ecc., nel settore della manutenzione di strade, arenili, immobili, impianti ecc. gli operai, i manovali, negli altri settori sopra indicati, i guardiani, gli archivisti, i bibliotecari, i tecnici informatici e gli altri addetti ai servizi di cui all'articolo quattro del presente statuto, nonché tutti coloro che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale,

- Soci fruitori: coloro che godono a vario titolo direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa,

- Soci volontari: coloro che prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione dei pubblici registri in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 8

La domanda di ammissione a socio va presentata all'organo amministrativo ed in essa va precisato dall'aspirante socio:

- a) il nome, cognome, Comune, data di nascita e domicilio,
- b) l'attività professionale svolta,
- c) l'ammontare delle azioni che si intendono sottoscrivere.

Le persone giuridiche dovranno produrre:

- copia autentica del proprio atto costitutivo,
- la composizione delle cariche sociali,

- certificato di vigenza della Camera di Commercio competente.

L'Organo Amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperative di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sui pubblici registri.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 10

Il socio deve versare l'importo delle azioni sottoscritte.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dai pubblici registri. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nei predetti registri.

Art. 11

Per il trasferimento delle azioni dei soci cooperatori si applica l'articolo 2530 Codice Civile.

Art. 12

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 13

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 14

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento delle azioni sottoscritte,
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico,
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa,
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici,
- 5) per fallimento del socio,
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

Art. 16

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione

alle perdite imputabili al capitale, nonché l'eventuale sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centoottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.

Art. 17

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 18

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, variabile e formato:
- dai conferimenti dei soci operatori,
- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa,
- dalla riserva legale,
- dall'eventuale sovrapprezzo,
- dalla riserva indivisibile costituita dalla eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate,
- dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o contributi in conto capitale da enti pubblici o privati,
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 19

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi fra i soci,
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi,
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori,
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 20

Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 25 (venticinque) ciascuna.

Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascuno anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 22

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- alla riserva legale nella misura prevista dalla legge,
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge,
- alla riserva straordinaria indivisibile,
- alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari,
- alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 23

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative per i soci lavoratori e dei beni o servizi acquisiti dal socio per i soci fruitori.

Art. 24

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- diritti di amministrazione e patrimoniali ovvero
- unicamente diritti patrimoniali.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Art. 25

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dai pubblici registri.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato,

- dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione,
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione,
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria delibera in prima convocazione, con la maggioranza dei voti esprimibili e in seconda convocazione con la maggioranza dei voti dei presenti.

Per il cambiamento dell'oggetto sociale è richiesta la presenza di tutti i soci ed il voto favorevole dei quattro quinti di questi, mentre per lo scioglimento anticipato, occorre la presenza dei tre quinti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il tutto sia in prime che in seconda convocazione.

Art. 27

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nei pubblici registri.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nei pubblici registri.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Art. 28

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo di queste, ancorchè soci.

Art. 29

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito

dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

Gli amministratori non possono cumulare la propria carica con quella di componente di organi amministrativi di altre cooperative sociali operanti nella Provincia di Massa Carrara.

Art. 30

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione,
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 31

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 codice civile.

Art. 32

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 33

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 codice civile, può

delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 34

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice-presidenti ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina.

Art. 35

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 36

Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 codice civile, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 37

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

Scioglimento liquidazione devoluzione

Art. 38

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori,
 - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile,
 - a chi spetta la rappresentanza della cooperativa,
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 39

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d) codice civile.

Art. 40

Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Art.41

Tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci e da o contro i liquidatori, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Massa Carrara. Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati dal Consiglio della Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.lg. 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria. Visto per inserzione.

Montignoso, lì 25 giugno 2009

In originale firmato:

Umberto Manfredi
Alessandro Venturini
Marcucci Massimiliano
Lazzarotti Cinzia
Bacci Mariastella
Lucchesi Pierrot
Francesca D'Alessandro
Federica Gioni TESTE
Monica Gentile TESTE
Luigi Cattaneo notaio (i.s.)